CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE

Tra:

Il richiedente ……, sede legale in ……, - di seguito anche "richiedente"

e

Deval S.p.A. a s.u. (di seguito denominata Deval),.

Parte I

PREMESSE

1 Il richiedente presentava a Deval istanza di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica nell'area …(codice identificativo);

2 Ai sensi dell'art. 16.2 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 (TICA) e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente presentava altresì a Deval l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica di tale impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna.

3 Per la connessione alla rete del suddetto impianto si rendeva necessario, come risulta dal preventivo redatto il … (Prot.), la realizzazione di un impianto di rete consistente in:…

4 In data … con il provvedimento n. … emesso da … veniva ottenuta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete di cui sopra;

5 Il richiedente ha espresso, con l'accettazione del preventivo la volontà di realizzare in proprio l'impianto di rete necessario alla connessione del proprio impianto di produzione;

6 Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 (TICA) e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il richiedente la connessione ed il gestore di rete debbano stipulare un apposito contratto per regolare le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione ivi incluse quelle relative ad eventuali vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato.

Tutto ciò premesso

Con il presente atto, il richiedente e Deval concordano quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2) Il richiedente si impegna a costruire a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di Deval, contenute nella sez. J della Guida per la connessione quanto graficamente riportato nell'allegato schema. Il corrispettivo che verrà riconosciuto per l'acquisizione delle suddette opere, calcolato come da costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica di Deval, è pari a: …
3) Il richiedente si impegna altresì, salvo causa di forza maggiore o fatto del terzo, ad avviare i lavori di costruzione del suddetto impianto entro … mesi dalla validazione tecnica di Deval al progetto esecutivo di cui al successivo punto 4) ed a completarli nei successivi … mesi. Qualora, per causa di forza maggiore o fatto del terzo, il richiedente non riesca a concludere i lavori nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo in premessa indicato, è a sua cura e spese l'acquisizione dell'eventuale necessario provvedimento di proroga dell'autorizzazione da parte della PA competente;
4) Il richiedente, prima di dare corso ai lavori di costruzione

dell'impianto in questione, deve sottoporre, entro ..... giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, il progetto esecutivo dell'impianto per la validazione tecnica di Deval e corrispondere, contestualmente, gli oneri di collaudo pari ad € .....; deve altresì apportare al progetto ogni modifica che Deval dovesse richiedere per il rilascio del benestare tecnico. Ogni modifica a quanto previsto dal Progetto esecutivo approvato da Deval, che dovesse rendersi necessaria in corso d'opera, dovrà essere preventivamente comunicata dal richiedente a Deval e da questa approvata. In mancanza, tali modifiche saranno ritenute difformità rispetto al Progetto esecutivo approvato.

5) Deval, entro … giorni lavorativi dal ricevimento del suddetto progetto, rilascia o nega il parere tecnico, indicando, nel caso di parere negativo, le modifiche tecniche da apportare al progetto e la tempistica entro cui provvedere alla sistemazione progettuale;
6) Il richiedente, qualora nell'area interessata dai lavori per la realizzazione dell'impianto di rete vi siano presenti impianti elettrici di Deval, dovrà con la stessa concordare, a sua cura e spese, la messa fuori servizio o lo spostamento dei suddetti impianti;
7) Il richiedente si impegna a consegnare a Deval, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, un piano cronologico dettagliato di avanzamento dei lavori nel rispetto della tempistica di cui al punto 3; si impegna, altresì, a comunicare a Deval ogni situazione che possa comportare un ritardo nel rispetto di tale programma indicando anche le cause del ritardo stesso. Tale

comunicazione andrà inviata tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni solari dal verificarsi della situazione stessa.

8) Il richiedente si impegna a trasmettere a Deval, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Collaudo per le opere oggetto del presente contratto;

9) Terminata la realizzazione dell'impianto di rete, il richiedente ne dà immediata comunicazione a Deval, mediante raccomandata a.r., inviando tutta la documentazione necessaria per il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto stesso, compreso il Progetto esecutivo "as built" dell'impianto realizzato.

10) Deval si impegna a comunicare al richiedente se l'impianto di rete oggetto del presente contratto dovesse diventare necessario anche per dar seguito ad altre richieste di connessione. In tal caso, il richiedente diventerà responsabile nei confronti di Deval di tutti i danni che la stessa dovesse sopportare in conseguenza dell'inadempimento colpevole delle obbligazioni assunte dal richiedente con il presente contratto.

11) Il richiedente si impegna anche in considerazione di quanto riportato al precedente punto 10), a realizzare l'impianto nei termini di cui al presente contratto. Qualora l'impianto oggetto del presente contratto diventi comune ad altri richiedenti, Deval si riserva la facoltà, nel caso di non corretta costruzione dell'impianto di rete o di ritardo nell'esecuzione dello stesso rispetto al programma cronologico trasmesso, di risolvere il presente contratto, previo invio di diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. In caso di mancato rispetto da

parte del richiedente della diffida sopraddetta, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

12) Deval, nel caso di risoluzione del presente contratto di cui al precedente punto, proseguirà nella realizzazione dell'impianto di rete funzionale alla connessione dell'impianto di produzione del richiedente sempre che la stessa riceva, entro il termine di validità del preventivo, il pagamento della restante quota del corrispettivo di connessione e la comunicazione di fine delle opere necessarie alla connessione indicate nel preventivo. La parte di impianto di rete realizzata dal richiedente sarà collaudata da Deval prima della prosecuzione dei lavori di costruzione, **se il collaudo avrà esito positivo** verrà riconosciuto al richiedente, nel rispetto della tempistica riportata nell'atto di acquisizione di tale porzione di impianto di rete (atto che verrà stipulato entro 60 giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo di tale porzione di impianto), l'importo pari ai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica di Deval e pubblicati nella Guida per le connessioni. Nelle more della stipulazione dell'atto di acquisizione, Deval è immessa nel possesso gratuito di quanto realizzato dal richiedente.

Nel caso, invece, il collaudo abbia esito negativo, Deval potrà procedere all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati oppure a realizzare ex novo l'impianto di rete.

Nel primo caso, il richiedente dovrà senza indugio corrispondere a Deval i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi e difetti (costi

costituiti dalle spese per la manodopera, per la prestazione di terzi, per gli automezzi ed i materiali, oltre alle spese generali pari al 20% della somma delle voci sopraddette).

Qualora Deval, invece, decida di procedere alla realizzazione ex novo dell'impianto di rete, il richiedente dovrà procedere a sua cura e spese all'immediata demolizione di quanto ritenuto da Deval necessario per la realizzazione dell'impianto di rete. In caso di inadempimento, Deval potrà procedere alla suddetta demolizione addebitando i relativi costi (determinati dalle spese per manodopera, prestazioni di terzi, materiali, automezzi e spese generali pari al 20% della somma delle suddette voci) al richiedente, che dovrà procedere all'immediato rimborso di quanto non demolito, il richiedente rimarrà proprietario con ogni obbligazione e responsabilità relativa.

Tenuto conto dell'inadempimento del richiedente nell'esecuzione del presente contratto, la tempistica stabilita a carico di Deval dall'art. 10 del TICA per la realizzazione dell'impianto di rete è maggiorata dei tempi occorrenti per il compimento delle attività preliminari all'esecuzione dell'opera (così ad es. stipulazione dei contratti di appalto, di fornitura materiali, ecc.), tempi stimati in 90 giorni lavorativi e decorrenti dalla formalizzazione dell'inadempimento, nonché dei tempi necessari alla demolizione di quanto non correttamente eseguito (tempi che saranno comunicati da Deval entro … giorni lavorativi dall'esecuzione del collaudo di quanto realizzato dal richiedente).

13) Sempre nel caso in cui il presente contratto venga risolto per

inadempimento, nel caso l'impianto di rete sia in tutto o in parte comune a più richiedenti, Deval, anche se il richiedente non abbia versato la restante parte del corrispettivo di connessione e comunicato la fine opere, qualora uno degli altri soggetti interessati dalla realizzazione dell'impianto di rete comune provveda, entro un anno dall'intervenuta risoluzione, al versamento dell'eventuale quota del corrispettivo di connessione e comunichi la fine opere necessarie all'attivazione del proprio impianto di produzione, procederà comunque a collaudare la eventuale parte di impianto di rete realizzato dal richiedente. Sino a quando Deval procederà al collaudo, è a cura del richiedente la manutenzione di quanto realizzato con ogni conseguente responsabilità.

Se tale collaudo avrà esito positivo, Deval verrà immessa nel possesso gratuito dell'impianto e provvederà all'eliminazione degli eventuali vizi e difetti dell'impianto riscontrati in sede di sopralluogo addebitandone i costi al realizzatore. Tali costi sono costituiti dalle spese per la manodopera per le prestazioni di terzi, per gli automezzi, per i materiali e dalle spese generali, pari al 20% della somma delle sopracitate voci di costo. L'atto di acquisizione, anche mediante atto notarile, di quanto realizzato dal richiedente, verrà stipulato entro 60 giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo ed al richiedente verrà corrisposto, per la parte realizzata dallo stesso, l'importo pari ai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica di Deval riportati nella Guida per le connessioni pubblicata da Deval, detratte le spese sostenute da Deval per l'eliminazione dei vizi e

difetti riscontrati in sede di collaudo.

Nel caso il collaudo abbia esito negativo, il richiedente dovrà procedere immediatamente alla demolizione di quanto indicato da Deval come necessario per consentire alla stessa la realizzazione dell'impianto di rete comune. In difetto, Deval potrà provvedere alla suddetta demolizione, addebitando al richiedente i relativi costi come sopra specificati.

14) Nel caso il presente contratto si concluda positivamente, l'impianto di rete realizzato dal richiedente verrà acquisito da Deval entro 60 giorni lavorativi dal collaudo positivo mediante la stipulazione di apposito contratto, anche notarile. In forza di tale contratto, i cui costi saranno a carico del richiedente, Deval sarà garantita per i 10 anni successivi al trasferimento dell'impianto per i vizi e/o difetti dell'impianto di rete; il realizzatore dell'impianto di rete dovrà, quindi, rimborsare a Deval le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti nonché a risarcire di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o conseguenti alla non corretta esecuzione dell'impianto di rete. A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da Deval per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete, il richiedente rilascerà, al momento della stipulazione dell'atto di acquisizione dell'impianto stesso, un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" emesso da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato.

15) Il richiedente è responsabile di ogni danno che dovesse procurare

durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e si impegna a manlevare Deval da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria connessa o conseguente alla costruzione dell'impianto di rete stesso e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare ogni costo che la stessa dovesse sostenere a causa delle predette pretese.

16) Il richiedente si impegna a non formulare istanze risarcitorie a Deval per limitazioni o sospensione della connessione attivata conseguenti a vizi o difetti dell'impianto di rete dallo stesso realizzato in forza del presente contratto.

17) Il corrispettivo che Deval riconoscerà al richiedente al momento dell'acquisizione dell'impianto di rete di cui al presente contratto, tenuto conto dei costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica fornita da Deval, è di € …...

18) Il richiedente, acquisita l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ("GDPR") anche in quanto disponibile sul sito internet di Deval (nella sezione dedicata), ove necessario, autorizza Deval a trattare i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente atto.

19) In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Aosta.

20) Per ogni comunicazione da inviare ai sensi del presente contratto le parti di seguito riportano i riferimenti necessari:

per Deval: deval@pec.devalspa.it

per richiedente ……

Data, …….

Firma

Il richiedente sottoscrive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341-1342 c.c., le seguenti clausole:

11 (risoluzione del contratto)

13 (obblighi del richiedente in caso di risoluzione del contratto)

14 (responsabilità per vizi e difetti dell'impianto realizzato, garanzia decennale e obbligo consegna contratto autonomo di garanzia)

15 (responsabilità per i danni derivanti dalla realizzazione dell'opera ed obbligo di manleva a favore di Deval)

16 (rinuncia richiesta risarcitoria nei confronti di Deval)

19 (foro esclusivo)

Data ……

Firma